

STATUTO

Art. 1: Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'associazione umanista di volontariato denominata "BATTITO SOLIDALE", senza fini di lucro, con sede presso il "Centro umanista" in via Sant'Anselmo 3/d a Torino e durata illimitata.

Art. 2: Scopi e finalità

1. L'Associazione fa parte del "Movimento umanista" ed è composta da volontari che si riconoscono nei seguenti ideali:

- Ubicazione dell'essere umano come valore centrale.
- Affermazione dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani.
- Riconoscimento della diversità personale e culturale.
- Tendenza allo sviluppo della conoscenza al di sopra di quanto accettato come verità assoluta.
- Affermazione della libertà di idee e credenze.
- Ripudio della violenza

In quest'ottica promuove attività di appoggio umano all'autorganizzazione delle popolazioni locali nei "Sud del mondo", creando strutture umane che realizzino progetti concreti e duraturi di miglioramento delle condizioni di vita a beneficio di quanti siano disponibili ad agire con reciprocità a favore di altri.

2. L'associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri membri. Ai membri possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 3: Membri dell'Associazione

1. Il numero dei membri è illimitato. Sono membri dell'Associazione i fondatori e tutte le persone fisiche che, impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, facciano domanda scritta all'Assemblea dei soci, che si esprime nell'adunanza immediatamente successiva.

2. I membri hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e sono obbligati ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'esclusione dei membri che adottino un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al membro gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 4: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

- a.1. L'Assemblea è composta da tutti i membri e indirizza tutta l'attività dell'Associazione.
- a.2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo dei membri ne ravvisino l'opportunità. È validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti o rappresentati.
- a.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, tranne le modifiche statutarie che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.

b. il Presidente e il Vicepresidente.

- b.1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea dei soci e devono essere dei membri. Rimangono in carica un anno, sono rieleggibili e non possono percepire compensi per la funzione svolta.
- b.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- b.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stessa dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 5: Fondo comune

1. I contributi dei membri ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.